

**PAS SAGGI
COSTITUZIONALI**

**PASSAGGI
COSTITUZIONALI**

rivista semestrale

Anno II - Numero 2 - Dicembre 2022

n. 4 della Serie

ISSN 2732-8236

ISBN: 978-618-5752-00-2

revisione: Francesca Minutoli
grafica - impaginazione: Enzo Terzi

© ETPbooks 2022 su commissione del Centro di Studi e Ricerche Pubblicistiche
I contenuti di questa rivista sono in Open Access.
Notizie della rivista possono trovarsi sul sito: www.passaggicostituzionali.it
oppure su: <https://passaggicostituzionali.blogspot.com>



ETPbooks

Atene
www.etpbooks.com
etpbooks@gmail.com

su commissione del Centro di Studi e Ricerche Pubblicistiche

Il Paesaggio: nozione, trasformazioni, tutele



L'art. 9 Cost. e la prospettiva intergenerazionale*

ANTONIO D'ALOIA

SOMMARIO: 1. Una riforma che completa l'art. 9 - 2. Il 'senso' intergenerazionale dell'art. 9 - 3. Evoluzioni del concetto di paesaggio e significati intergenerazionali nella Costituzione italiana - 4. La riforma dell'art. 9 nell'orizzonte della crisi climatica - 5. Il futuro e le generazioni a venire come nuovo paradigma del costituzionalismo - 6. Generazioni future e teoria dei diritti; 7. A mo' di conclusione.

1. Il Parlamento ha votato a larghissima maggioranza una riforma costituzionale¹ che introduce formalmente nell'art. 9 Cost., dedicato alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale del Paese, il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche *nell'interesse delle future generazioni*. Inoltre, viene affidata alla legge l'individuazione e la disciplina di modi e forme per la tutela degli animali.

Proprio la comparsa di questi due nuovi 'attori' della scena giuridica (le generazioni future e gli animali) costituisce la novità più grande e visibile di questo intervento di riforma.

L'ambiente, nelle sue diverse declinazioni ("un arcipelago di valori", per Flick²), è da tempo un valore fondamentale con un chiaro, per quanto 'implicito' (invero, il lemma 'ambiente' è stato inserito per la prima volta in Costituzione con la riforma regionalista del 2001) radicamento costituzionale.

Attorno a questa riforma si sono sviluppati commenti molto diversificati. Molti ne hanno sottolineato la necessità in chiave di copertura costituzionale del complesso e difficile percorso della transizione ecologica, e di presa d'atto della rilevanza fondamentale attuale – come vero e proprio *constitutional topic* – della crisi climatica; altri invece hanno lamentato un rischio di svalutazione del bene originariamente protetto dall'art. 9, vale a dire il paesaggio, segnalando altresì la rottura di un tabù, quello della immodificabilità della parte della Costituzione dedicata ai Principi fondamentali.

*Questo contributo, sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista, rappresenta la trascrizione, con poche aggiunte bibliografiche, della Relazione dallo stesso titolo svolta in occasione del Convegno su "*Il Paesaggio: nozione, trasformazioni, tutele*" (Capri, 30-31 maggio 2022).

¹ Si tratta della legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

² G. FLICK, *Persona Ambiente Profitto. Quale futuro?*, Milano, 2021, p. 141.

Dico subito che queste letture preoccupate e 'critiche' sulla riforma dell'art. 9 mi sembrano eccessive e non giustificate sul piano costituzionale.

In primo luogo, il limite dei principi supremi non va inteso formalisticamente come un ostacolo a qualunque intervento sui primi articoli della Costituzione. Queste norme non sono 'intoccabili', se non nel senso che i principi che esse esprimono "non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale", secondo la chiara prospettazione della sent. 1146/1988 della Corte Costituzionale. E in questo caso, mi sembrerebbe davvero troppo sostenere un rischio di questo tipo per una riforma che allarga il campo della protezione della norma costituzionale, sottolineando il profondo legame tra paesaggio, ambiente, biodiversità.

È ben visibile il punto di caduta concreto di alcune critiche alla riforma: ad essere paventata è la ridefinizione del bilanciamento tra paesaggio e ambiente ad esempio nei procedimenti finalizzati alla realizzazione di impianti energetici rinnovabili (parchi eolici, impianti fotovoltaici), che spesso pongono problemi di impatto con la forma del territorio e la sua rappresentazione esteriore. È un tema importante e complesso. Personalmente credo che la consapevolezza della crisi climatica e del suo carattere 'estremo' da un lato, la necessità di intensificare la transizione verso le energie rinnovabili, non possano non avere un peso sempre più rilevante nella 'gestione' di queste operazioni di bilanciamento. Il *climate change* è una sfida al mondo e all'umanità nel suo complesso: non possiamo fingere che non sia così, e questo a prescindere dalla nuova formulazione testuale dell'art. 9.

Tuttavia, questo non può voler dire che il paesaggio debba assumere per forza di cose una posizione recessiva. Bisogna saper distinguere e graduare i livelli di tutela: non tutto è assolutamente intoccabile, non tutto può essere alterato o modificato. In fondo, questa è la logica del bilanciamento, dal 'tutto o niente' al 'possibile e ragionevole'.

Anche sul piano del principio intergenerazionale, la mia opinione è che questa riforma rappresenti un disvelamento di qualcosa che era già dentro l'art. 9 Cost. Questa norma è sempre stata uno dei simboli della *intergenerational issue*, con riferimento al caso italiano; e in generale, il paesaggio e il patrimonio naturale, storico, artistico lo sono stati anche nel panorama comparato, non solo da noi.

Tuttavia, non bisogna pensare che sia per questa parte un risultato inutile o ripetitivo. L'art. 9 è uno dei 'luoghi' più rappresentativi dell'identità costituzionale, e dunque questa nuova collocazione del valore ambientale (e delle sue aggiornate declinazioni) non può che riflettersi in senso positivo sulla sua rilevanza. A loro volta, nozioni come 'biodiversità' ed 'ecosistemi', il tema appunto della responsabilità intergenerazionale o della considerazione degli interessi delle generazioni future, apportano un indubbio arricchimento al discorso ecologico, alla

luce soprattutto delle sfide poste dalla crisi climatica, e della consapevolezza delle connessioni sempre più marcate tra ambiente e salute. Il tempo, con tutto il peso delle rielaborazioni interpretative che inevitabilmente accompagnano il percorso di una norma costituzionale, ci dirà quali connessioni o proiezioni di senso questa riforma sarà riuscita a produrre.

2. Dunque, l'art. 9 aveva già una sua profondità di implicazioni e di prospettive legate al tema della responsabilità verso il futuro e l'umanità nel futuro³.

Risalta ancora una volta la forza intuitiva dei Costituenti che nell'art. 9 hanno messo insieme i concetti di Paesaggio, Patrimonio (storico e artistico), Nazione.

Sono termini che si richiamano e si integrano reciprocamente, e che hanno questa dimensione comune che attraversa le linee del tempo: l'identità di una Nazione si forma a partire dal complesso delle sue esperienze storiche che trovano nell'arte e nella cultura un formidabile veicolo di rappresentazione, e, a questa stregua, è possibile sostenere che “non vi può essere Nazione se non vi è un passato generazionale al quale richiamarsi; ma non vi può essere Nazione se non vi è un futuro generazionale al quale guardare”⁴. Il patrimonio culturale, poi, è a sua volta naturalmente sottoposto ad un processo di ‘trasmissione’, e preliminarmente, di conservazione e di tutela (“incondizionata”) proprio in vista della consegna alle generazioni successive⁵.

Paesaggio e Patrimonio storico-artistico condividono proprio questa idea profonda di patrimonio⁶; la consapevolezza che ci sono “*resources ... have been received from our ancestors and they must be passed on to our posterity*”⁷.

³ Cfr. le profonde considerazioni di P. Häberle, *Lo Stato costituzionale*, Roma, 2005, p. 291, sul principio di speranza e di responsabilità come condizioni intellettuali iniziali per una riflessione sullo Stato costituzionale.

⁴ R. BIFULCO - A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in Id. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, XXIV.

⁵ I. NICOTRA, “Vita” e sistema dei valori nella Costituzione, Milano, 1997, p. 27; V. DE SANTIS, *Eredità culturale e responsabilità intergenerazionale*, in R. BIFULCO - A. D'ALOIA, (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 527, che richiama analoghe disposizioni delle Costituzioni portoghese (art. 78/2), spagnola (art. 44), brasiliana (art. 216).

⁶ Sul comune carattere di ‘Patrimonio’ di paesaggio e patrimonio storico-artistico, v. A. SIMONCINI, *Ambiente e protezione della natura*, Padova, 1996, pp. 150-151.

⁷ F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Roma-Bari, 1997, pp. 59-60, secondo cui è vero che i patrimoni sono spesso dilapidati e la nozione sconta un significato anche paternalistico, “tuttavia, tale nozione di origine romanistica indica un'universalità di beni indivisibile e inalienabile da proteggere e da far fruttificare, e insieme richiama l'idea d'integrità e complessità, nonché un connubio tra natura e cultura”.

Questa nuova prospettiva del diritto ha ormai conquistato lo spazio costituzionale. E in fondo, la cosa non può nemmeno apparire sorprendente: come ho detto in un mio precedente lavoro, le Costituzioni vivono attraverso il tempo, sono un'esperienza che si sviluppa nel tempo, legando le storie (e talvolta le 'scorie') del passato e gli obiettivi da realizzare nel presente e futuro.

La struttura del linguaggio normativo costituzionale è forse la massima espressione del legislatore husserliano, che "crede nel progresso sociale con gli strumenti del diritto", e "vede il futuro come un futuro aperto dinanzi a sé, ... aperto alla presa dell'uomo pianificatore"⁸. Le norme costituzionali sono soprattutto principi, o norme programmatiche. Entrambe queste due categorie normative ambiscono a conformare un futuro, a plasmarlo in senso (almeno dichiaratamente) migliorativo rispetto alle condizioni dell'oggi. Se questo è vero, se – come dice ancora Husserl – "*chi progetta il futuro rivela fiducia nel futuro*", allora quasi *a fortiori* il costituzionalismo deve puntare almeno a non peggiorare il futuro, a renderlo possibile in condizioni non deteriori rispetto al presente: ragionare diversamente lo farebbe entrare in contraddizione con la sua stessa vocazione.

I principali beni e valori che le Costituzioni includono nel proprio raggio di protezione e di promozione, possiedono e manifestano un'impronta intertemporale, che non può valere solo 'qui' e 'ora', ma (almeno tendenzialmente) 'dovunque' e 'sempre'.

Pensiamo al tema dei diritti, che l'art. 2 'riconosce' e qualifica come inviolabili, mostrando in sostanza che essi esistono prima della (e oltre la) dimensione politica, e sono superiori rispetto alle sue dinamiche contingenti. Lottare per i diritti è in fondo un modo di costruire un futuro diverso, di pensare a se stessi e quelli che verranno dopo, come disse Martin Luther King a proposito del gesto di disobbedienza di Rose Parks.

La stessa rigidità delle regole costituzionali, i limiti talvolta assoluti e insuperabili alla possibilità di modifica, possono essere letti come la base di una leale relazione di reciprocità tra le generazioni che si succedono. Come le nuove generazioni non possono modificare i contenuti fondamentali del patto costituzionale, allo stesso modo le generazioni di volta in volta attuali non devono compromettere la trasmissione dei principi-valori, e dei beni-risorse e condizioni che ne rendono possibile l'attuazione.

In questo senso, possiamo sostenere che la responsabilità verso le generazioni future è, essenzialmente, una responsabilità "verso la Costituzione", una sorta di adesione consapevole e 'attiva' al significato necessariamente 'intertemporale' dei suoi principi fondamentali.

⁸ G. HUSSERL, *Diritto e tempo*, trad. it., Milano, 1998, pp. 47-50.

3. Ma torniamo all'art. 9. È noto il cammino interpretativo che ha avuto il secondo comma, quello appunto sul paesaggio⁹.

Ritenuto inizialmente quasi superfluo, o fuori contesto, assorbito nel riferimento alle leggi di tutela delle bellezze naturali (penso alle ricostruzioni dottrinarie di Bianchi D'Espinosa, Spagna Musso¹⁰), trova nella ricerca di Alberto Predieri¹¹ una svolta nel senso di una lettura dinamica, integrale, in cui il Paesaggio diventa “*forma dell'intero territorio nazionale, così come plasmata e risultante dall'interazione tra uomo e ambiente, dalle dinamiche delle forze naturali e dalle forze dell'uomo*”¹².

Predieri sostiene che la locuzione paesaggio non può esaurirsi né in quella di bellezze naturali né in quella di natura o di paesaggio naturale. Il paesaggio è al tempo stesso “*un fatto fisico oggettivo, e un farsi, un processo creativo continuo*” (appunto la forma del Paese, dice l'illustre Giurista), “*creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata*”¹³.

Gradualmente, ma inesorabilmente, questa visione così acuta e penetrante – che opera una doppia fondamentale, perché collega l'art. 9, che è già un principio fondamentale, al secondo comma dell'art. 3¹⁴, che è forse il super-principio (insieme all'art. 2) della nostra Costituzione (“*una norma che giudica di tutto senza essere giudicata*” la definì Umberto Romagnoli nel celebre commento a questo articolo del 1975)– entra progressivamente nel linguaggio della legislazione e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa¹⁵.

Ricordo solo alcune decisioni degli anni '80 in cui viene sottolineato il legame del Paesaggio con “scelte di civiltà di più ampio respiro”; e, in altra prospettiva, la necessità di tener conto dinamicamente delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del Paese e di quelle legate alla protezione dell'ambiente, pur nella

⁹ Sul diritto del paesaggio come “frutto di una progressiva costruzione”, v. P. Passaniti, *Il diritto cangiante. Il lungo novecento giuridico del paesaggio italiano*, Milano, 2019, V.

¹⁰ Cfr., per una rassegna di queste posizioni, A. M. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in Riv. Giur. Edil., 1967, II, pp. 69 ss.; v. anche E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Napoli, 1961, pp. 74 ss.

¹¹ Mi riferisco essenzialmente ad A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. II, Firenze, 1969, 381 ss.; e ID., voce *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, pp. 504 ss.

¹² A. SIMONCINI, *Ambiente e protezione della natura*, pp. 142-143, parla del paesaggio come 'forma dell'ambiente naturale', segnalando le potenzialità interpretative interessanti di questa accezione nel campo della protezione della natura.

¹²³ A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, pp. 382-383.

¹⁴ Ibid., p. 385.

¹⁵ Vedi G. CERRINA FERONI, *Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei*, in *Federalismi.it*, n. 8/2019, p. 3.

maggior complessità e ricchezza di significati della dimensione giuridica del paesaggio, che oltre alla componente ecologica e naturalistica, rivela una altrettanto forte componente identitaria, culturale, di testimonianza di civiltà.

Al di là di questo movimento, e cercando di recuperare il filo con la seconda traiettoria del mio intervento, quella intergenerazionale, appare evidente che il concetto di Paesaggio ha sempre mostrato una decisa proiezione intertemporale.

Nel suo Commento all'art. 9 Cost., Merusi parla di questa norma come "progetto per il futuro", piuttosto che semplice legittimazione del presente¹⁶.

Una visione che verrà sviluppata anni dopo da P. Häberle anche con riferimento al nostro art. 9, considerato come emblema di quelle 'clausole di eternità' che quasi si pongono come una Costituzione nella Costituzione¹⁷.

Come ho detto prima, Paesaggio e Patrimonio storico-artistico condividono proprio il senso del patrimonio, l'idea di conservare, tutelare *per* trasmettere e consegnare alle generazioni successive¹⁸.

Thomas Jefferson, in una Lettera a Madison del 1789, insisteva sul concetto che "*the Earth belongs in usufruct to the living*": un usufrutto a cui hanno diritto però anche le generazioni a venire, per cui, se ciascuna generazione di volta in volta attuale abusasse di questa possibilità di occupare le terre, ovvero obbligasse le persone che le succedono a pagare i debiti che ella ha contratto, allora "la Terra apparterebbe ai morti".

L'usufrutto in fondo, si basa su un atteggiamento custodiale; nel linguaggio moderno diremmo che l'usufrutto implica la responsabilità di usare le risorse attuali in modo ragionevole, sostenibile, capace di assicurare la loro trasmissione alle generazioni future in condizioni equivalenti o non palesemente compromesse. Secondo un famoso detto indiano, "non abbiamo ricevuto la Terra in eredità dai nostri Padri, ma in prestito dai nostri nipoti"¹⁹.

Sembra implicitamente richiamato il principio di ragionevolezza, e ciò conferma il carattere *future oriented* di molti principi costituzionali.

Perché è importante il principio di ragionevolezza collegato all'uso dei diritti e delle risorse (naturali, ambientali, economiche)? Come ho sostenuto in un'altra occasione, la ragionevolezza "è relazione con gli altri, con i loro diritti/

¹⁶ F. MERUSI, Art. 9, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 449.

¹⁷ P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, cit., p. 25.

¹⁸ In termini analoghi, v. le riflessioni di G. FLICK, *Persona Ambiente Profitto*, cit., pp. 142-143.

¹⁹ Vedi L. WESTRA, *Environmental Justice and the rights of unborn and future generations*, London, 2006, p. 143. Il proverbio è citato, tra gli altri, da J.R. MAY and E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge Univ. Press, 2015, 260. Anche nella Enciclica *Laudato si*, Città del Vaticano, 2015, p. 124, si legge che "*L'ambiente si situa nella logica del ricevere. È un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva*".

aspettative/interessi; è consapevolezza delle implicazioni (anche per gli altri) di ciò che si fa o si rivendica”²⁰. Rovesciando la prospettiva, è l’uso smodato (e perciò irragionevole) delle risorse e dei beni da parte delle generazioni (di volta in volta) presenti a mettere in discussione il mantenimento nel tempo (e per le generazioni future) di condizioni equivalenti nella disponibilità di risorse essenziali e nella qualità della vita.

La ragionevolezza è una forma necessaria del diritto costituzionale (e dei diritti costituzionali). Ma appunto, nel concetto di ragionevolezza è insita l’idea del limite (e dell’autolimita): l’idea che nella valutazione di quello che posso fare oggi deve avere un ruolo anche l’analisi degli effetti che scelte, comportamenti, decisioni possono determinare per il futuro, quando questi effetti hanno un impatto potenzialmente irreversibile e tale da compromettere la conservazione e la trasmissione alle generazioni future di beni, risorse, condizioni di vita che noi stessi riteniamo essenziali.

Analogamente, all’idea del ‘prestito dal futuro’ è legata anche l’altra fondamentale dottrina del ‘*public trust*’²¹, la cui rilevanza intergenerazionale è indiscussa: basta considerare che in molte costituzioni o documenti normativi internazionali, tutela delle generazioni future e modello fiduciario (del *public trust*) sono normalmente associati²², nel senso che il ‘trust’ è uno degli strumenti di implementazione dell’istanza intergenerazionale²³.

E. Brown Weiss parla di un ‘Planetary Trust’²⁴, inteso come un obbligo di conservazione delle risorse del pianeta tradotto operativamente in una pluralità di doveri specifici: *duty to conserve resources; duty to ensure Equitable use; Duty to avoid adverse impacts; duty to prevent disasters, minimize damage and provide emergency assistance; duty to compensate for environmental harm.*

Nel pensiero della studiosa americana, “*we, as a species, hold the natural and cultural environment of our planet in common, both with other members of the present*

²⁰ I riferimenti ai miei precedenti lavori in tema, si intendono fatti a A. D’ALOIA, *Generazioni future (dir. cost.)*, in Enc.Dir., Annali, Vol IX, Milano, 2016; Id., *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *Biola Journal, Rivista di Biodiritto*, Special Issue, n. 2/2019.

²¹ B. C. MANK, *Standing and future generations: Does Massachusetts v. EPA Open Standing for generations to come?*, in 34 Colum. J. Envtl. L., 2009, pp. 82-83.

²² Per una rassegna di queste disposizioni contenute nelle State Constitutions, v. A. D. SHELTON, *Intergenerational Equity*, in R. WOLFRUM – C. KOJIMA (eds.), *Solidarity: A structural principle of International Law*, Heidelberg, 2010, pp. 156 ss.

²³ Cfr. B. C. MANK, *Standing and future generations*, cit., pp. 90-91.

²⁴ E. BROWN WEISS, *In fairness to future generations and sustainable development*, in *American University International Law Review*, n. 8, 1992, pp. 47 ss.. Nella dottrina italiana v. anche I. Nicotra, “*Vita*”, cit., p. 81.

generation and with other generations, past and future. At any given time, each generation is both a custodian or trustee of the planet for future generations and a beneficiary of its fruits"; "As custodians of this planet, we have certain moral obligations to future generations which we can transform into legally enforceable norms. Our ancestors had such obligations to us. As beneficiary of the legacy of past generations, we inherit certain rights to enjoy the fruits of this legacy, as do future generations"²⁵.

Non a caso, in uno dei primi (e più celebri) casi in tema di tutela intergenerazionale (il caso *Minors Oposa* davanti al Tribunale Supremo delle Filippine)²⁶, riguardante la protezione delle foreste pluviali, la Supreme Court delle Filippine ha riconosciuto l'*intergenerational standing* (vale a dire l'ammissibilità di un'azione diretta a tutelare anche soggetti non ancora nati), partendo dalla qualificazione di ciascuna generazione "as trustee and guardian of the environment for succeeding generations"²⁷.

Oggi, in molti *climate cases*, viene ripreso il tema del public trust come premessa di un'azione a tutela degli interessi dell'umanità di oggi e di domani, anche in considerazione del fatto che gli *environmental rights*, come pure gli altri 'oggetti' della tutela intergenerazionale, producono un legame di responsabilità e di 'ascolto'²⁸, sono 'sociali' nel senso che la pretesa individuale è costretta a confrontarsi con le esigenze degli altri²⁹ (nel tempo, oltre che nello spazio), esprimono un contenuto deontico, nel quale "l'oggetto del diritto, quanto al suo valore, si pone sullo stesso piano del soggetto"³⁰.

²⁵ E. BROWN WEISS, *In Fairness*, cit., pp. 17 e 21.

²⁶ La decisione è del 30 luglio 1993, *Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, in ILM, 1994, pp. 187 ss.

²⁷ Nella sent. si legge che "... every generation has a responsibility to the next to preserve that rhythm and harmony for the full enjoyment of a balanced and helpful ecology. [...] The minor's assertion of their right to a sound environment constitutes, at the same time, the performance of their obligation to ensure the protection of that right for the generation to come".

²⁸ Sui diritti fondamentali che sono uno strumento che ha l'attitudine a creare un codice di comunicazione, a mettere le persone in relazione tra loro, v. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 7.

²⁹ Come scrive G. PALOMBELLA, *Costituzione e sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Bari, 1997, p. 98, "proprio la più recente generazione dei diritti, i diritti all'ambiente, esalta un'intrinseca contraddizione del modello rights-based, perché semmai la tutela dell'ecosistema presuppone una limitazione delle pretese individuali e implica doveri". Sul personalismo come concezione della vita associata nella quale tutti sono solidali con il destino di ognuno, v. (riprendendo riflessioni di Giuseppe Capograssi) N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana*, ed. 1995, p. 77; cfr. anche M. SIRIMARCO, *La sopravvivenza in dubbio*, cit., 117, che parla di diritti in senso di giustizia (che) si concretizzano in un generale principio di responsabilità di tutti e di ciascuno nei confronti di tutto e di tutti", e G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, p. 113.

³⁰ P. MADDALENA, *Il diritto all'ambiente e i diritti dell'ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale*, in Riv. Giur. Ambiente, 1990, V, p. 478. Per

Se guardiamo alcuni tra i casi più rilevanti di giustizia climatica³¹, la platea dei ricorrenti appare davvero ampia e diversificata, talvolta con più tipologie di parti nello stesso giudizio. Minori, associazioni ambientaliste e ONG, Comitati territoriali, attivisti climatici e/o esperti del settore, semplici persone anche di Nazioni diverse rispetto a quello dove il giudizio viene incardinato (penso all'arresto del BVG, in cui i ricorrenti erano anche cittadini di Nepal e Bangladesh), Autorità amministrative locali, delineano un quadro potenzialmente assai eterogeneo e suscettibile di ulteriori sviluppi, come si è detto; d'altronde, almeno in questo ambito della *'intergenerational justice'*, è sempre più difficile mettere in discussione il carattere 'attuale e imminente' (e non solo ipotetico e congetturale) del pregiudizio, o comunque l'effettiva probabilità del suo verificarsi, in tempi ormai sempre meno lunghi e dilatati nel futuro.

Ad ogni modo, immaginare meccanismi di rappresentanza processuale è una scelta tecnica dell'ordinamento. La storia del diritto è piena di ipotesi e di figure di questa creatività 'pratica', cioè finalizzata a risolvere problemi concreti. Come ho sostenuto da tempo, il tema della *intergenerational justice* ci pone di fronte a contesti assolutamente inediti, che riguardano il soggetto, la responsabilità, il danno, la dimensione *cross-temporal* della società, dello Stato, di alcuni beni fondamentali per la sopravvivenza umana, la consapevolezza dei *future harms* e la capacità di poterli stimare in modo ragionevolmente attendibile: tutto questo non può non avere un riflesso modificativo o re-interpretativo delle clausole e dei principi che riguardano la legittimazione a stare in giudizio e a rappresentare interessi tutelabili, nel senso di allargare la griglia degli attori potenziali e, in generale, di adattare le tecniche di rappresentanza e tutela dei diritti alla novità dei problemi in gioco all'interno della questione intergenerazionale.

Insomma, per tornare al tema di questa relazione, l'interesse intergenerazionale era già penetrato o in ogni caso ricompreso nell'originaria versione dell'art. 9, o almeno questa disposizione si mostrava disponibile ad accoglierlo; e questo, unitamente ad altri principi costituzionali.

considerazioni analoghe, v. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011, p. 52, secondo cui "un bene comune, , non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterno. Non può essere colto con la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell'illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall'oggetto. [...] Noi non abbiamo un bene comune (un ecosistema, dell'acqua), ma in un certo senso 'siamo' (partecipi del) bene comune. ...".

³¹ Un quadro rappresentativo della situazione, accompagnata da riflessioni profonde e condivisibili, si può trovare ora in F. SCALIA, *La giustizia climatica*, in *Federalismi.it*, 7 aprile 2021. Sulla giustizia intergenerazionale, sia consentito altresì rinviare almeno a A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., pp. 331 ss., pp. 382 ss.; Id., *Bioetica ambientale*, cit., pp. 645 ss., pp. 657 ss.

Non posso non richiamare l'art. 2, che anzi appare essere una miniera di potenzialità interpretative nel senso prospettato.

L'art. 2 integra in una dimensione unitaria diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Soprattutto la prospettiva della solidarietà appare idonea a porsi come riferimento assiologico e come motivazione della responsabilità (e del dovere di considerazione e di rispetto) verso chi non esiste ancora. Questa forse è la parte più promettente del messaggio costituzionale di impegno nei confronti delle generazioni future³².

I diritti di chi vive oggi sono (*rectius*: debbono essere) ragionevoli nel senso che essi già nascono e si strutturano (almeno così dovrebbe essere) come diritti consapevoli dei diritti degli altri, oggi e nella continuità del tempo.

Nella mia visione, il valore della solidarietà, che la Corte Costituzionale ha definito in una non lontana sentenza, “base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente” (sent. 75/92), si pone in antitesi tanto all'individualismo quanto al presentismo, entrambi estranei alla visione e ai significati del personalismo costituzionale.

4. Oggi la riforma è punto di arrivo non trascurabile di tutta una narrazione che ha trovato (e sta trovando) progressivamente un radicamento giuridico, nuove parole che aprono però il campo a potenzialità operative (di segno normativo e giurisprudenziale) in diversi settori: dall'ambiente, ai beni culturali e naturali, all'economia (con i problemi legati al debito pubblico e alla sostenibilità finanziaria soprattutto dopo la riforma del 2012, alla razionalizzazione del sistema pensionistico, alla riforma del welfare), agli sviluppi delle biotecnologie.

Il tema cruciale è ovviamente l'ambiente, e soprattutto i rischi legati all'emergenza climatica. Soprattutto le “*Ecological generational justice clauses*” sono l'espressione più evidente della rilevanza costituzionale della questione intergenerazionale. Ormai in molte Costituzioni, tutela dell'ambiente (naturale e culturale), della salute e della qualità della vita, della biodiversità, uso razionale e sostenibile (*'prudent'*) delle risorse naturali (mantenendo la loro capacità di rinnovazione), riconciliazione tra protezione dell'ambiente e sviluppo economico e progresso sociale, salvaguardia delle bellezze naturali e dell'eredità artistica, gestione sostenibile delle risorse idriche, *sustainable development*, tutela della biodiversità, in alcuni casi l'educazione e l'istruzione, sono contenuti valoriali e finalistici che richiamano in modo abbastanza diretto l'idea della conservazione “per” il futuro, della

³² Per P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, cit., 167, il riferimento al prossimo è implicito nel concetto di dignità umana; l'uomo è prossimo nel presente, e, come membro della catena delle generazioni, prossimo nel futuro'.

trasmissione ‘ragionevole’ alle generazioni che verranno, riferendosi a beni che non possono avere solo “un tempo” ma che appartengono alla continuità dell’esperienza umana. Le generazioni future sono parte di questo orizzonte di interessi e di obiettivi anche quando non vengono espressamente menzionate.

Costituzione e ambiente sembrano termini reciprocamente indispensabili: lo Stato costituzionale del XXI secolo come Stato ambientale, ha scritto P. Häberle.

Dietro questo processo la consapevolezza che è cambiato qualcosa, e questo ‘qualcosa’ non è molto tranquillizzante. *Something New Under The Sun* (appunto ‘Qualcosa di nuovo sotto il sole’) è il titolo di un libro di uno storico dell’ambiente (J. McNeill), chiaramente giocato in contrapposizione con uno dei versi più celebri e al tempo stesso enigmatici della Bibbia (‘Niente di nuovo sotto il sole’).

A partire dal XX secolo, secondo questo studioso, si è sviluppata una straordinaria e caotica accelerazione di processi che comportano un cambiamento ecologico. E questo cambiamento rischia di arrivare a livelli che non sono più controllabili nelle loro potenzialità catastrofiche. “Il futuro non è più quello di una volta”, scriveva Paul Valéry³³; per dirla diversamente, non si tratta più soltanto di programmare il futuro, di renderlo migliore in termini di benessere e di sviluppo, ma – più drammaticamente – di preservarlo, di renderlo possibile,

È sempre Brown Weiss a ricordarci che “*what is new is that now we have the power to change our global environment irreversibly, with profoundly damaging effects on the robustness and integrity of the planet and the heritage that we pass on to future generations*”³⁴. Anche Al Gore scrive che “*siamo diventati una forza geologica ... il principale agente evolutivo del mondo*”, e il fatto di saperlo, di essere ormai consapevoli di questo impatto, dovrebbe accrescere la nostra responsabilità morale verso i destinatari di questo cambiamento, e verso il pianeta³⁵.

Ha ragione Safran Foer quando sostiene che la decisione di “*agire collettivamente per salvare la propria casa rivelerebbe chi siamo e ci cambierebbe. Compiendo il passo necessario, ... non soltanto salveremmo il nostro pianeta ma renderemmo noi stessi degni di essere salvati*”³⁶. Il presupposto però è prendere atto della realtà

³³ Questa frase, è riportata da G. FLICK, *Persona Ambiente Profitto. Quale futuro?*, cit., pp. 17-18.

³⁴ E. BROWN WEISS, *Our rights and obligations to future generations for the Environment*, in *American Journal of International Law*, 1990, vol. 84, p. 198

³⁵ Sulla responsabilità come ‘funzione del potere e del sapere’, v. H. JONAS, *Il principio responsabilità, Un’etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. it., Torino, 1990, p. 153. Per F. MENGÀ, *L’emergenza del futuro*, Roma, 2021, p. 107, “*il futuro detiene, così, una vera e propria forza etica, tale da irrompere nel nostro presente richiamandoci ad una responsabilità verso di esso*”.

³⁶ J. SAFRAN FOER, *Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi*, Milano, 2019, p. 145.

drammatica dei problemi che abbiamo davanti. La crisi climatica, infatti, è ancora e soprattutto “crisi della capacità di credere”³⁷.

5. Come valutare allora questo adeguamento anche formale del linguaggio costituzionale all'istanza intergenerazionale? Dal mio punto di vista è sicuramente un fatto positivo e “significativo”. Segna un cambio di passo, che può essere una base più solida di un'azione istituzionale che prenda sul serio la nostra responsabilità nei confronti del futuro.

Altrove, ho paragonato queste aperture del linguaggio costituzionale all'analogo processo che portò il costituzionalismo del XX secolo a recepire le istanze sociali e di riduzione delle diseguaglianze materiali. Le *intergenerational clauses* e le *sustainability clauses* come le norme di Weimar sulla tutela del lavoro, dell'associazionismo sindacale, sulla promozione dell'istruzione, o – andando più indietro nel tempo – come le disposizioni della Cost. francese del 1848 sui lavori di pubblica utilità, l'assistenza sociale, l'istruzione.

Portare nella Costituzione la protezione degli interessi della posterità rappresenta certamente un fattore di rafforzamento delle politiche e delle misure (che vengono o possono essere) adottate sul piano legislativo e amministrativo, contribuisce a stabilizzarle, a metterle al di sopra dell'indirizzo politico contingente. Inoltre, conferisce ai giudici costituzionali e ai giudici comuni un parametro (diretto o indiretto) di sindacato e di contestazione delle scelte e (finanche) delle omissioni legislative.

In questo senso, non va enfatizzato negativamente il fatto che le clausole costituzionali “intergenerazionali” abbiano una struttura quasi sempre “programmatica”, assumano cioè la forma di compiti dello Stato (*Staatsziel*) o delle altre istituzioni pubbliche, di obiettivi da realizzare piuttosto che di limiti immediatamente prescrittivi nei confronti del legislatore, o di situazioni direttamente azionabili in giudizio.

La giurisprudenza costituzionale ci ha mostrato quali e quanti significati sostanziali o riflessi obbligatori possono essere ricavati da norme programmatiche, e come «principi politici possono diventare diritti fondamentali giuridicamente strutturati»³⁸.

Una dimostrazione di questo è data proprio dalla decisione con la quale il BVG, lo scorso anno, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il Federal Climate Change Act del dicembre 2019 per la insufficienza delle misure e dei targets

³⁷ Ibid., pp. 23, 29, 31.

³⁸ M. ANIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del Diritto*, 1999, pp. 34-35, a proposito dei diritti sociali.

relativi alla riduzione delle emissioni dopo il 2030, e ha ordinato al legislatore di definire in modo puntuale e adeguato questi obiettivi e gli strumenti attuativi entro il dicembre 2022.

Una sentenza importante, di una Corte Costituzionale che “fa giurisprudenza”, in Europa e nel mondo.

Tra i tanti passaggi argomentativi di questa pronuncia, ne voglio sottolineare due: l'emergenza climatica e le sue conseguenze hanno un impatto su ogni tipo di libertà e di diritto fondamentale, su ogni aspetto della vita umana; come scrive Margaret Atwood, “*It's not climate change, but everything change*”. Per il Tribunale costituzionale ci aspettano scelte radicali, difficili, ma non più rinviabili.

La seconda affermazione pesante è che il dovere e la responsabilità di fare qualcosa, di avviare e portare a concreta realizzazione la drastica riduzione delle emissioni di gas serra per provare almeno a contenere il *climate change*, non è invalidato o diminuito dal fatto che la rottura degli equilibri climatici è un fenomeno globale (in cui peraltro i massimi responsabili sono fuori dall'Europa, che contribuisce per poco più del 7% alla concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera) e che nessuno Stato da solo può risolverlo o attenuarlo. Non ci possono essere alibi. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, per quanto piccola possa essere, per poter pretendere che tutti mostrino lo stesso senso di responsabilità.

La cosa interessante sul piano metodologico è che il BvG costruisce il suo ragionamento a partire dall'art. 20a, la norma introdotta nel 1994 e modificata nel 2002, secondo cui “Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”: una norma che sembrava meramente programmatica, e che invece evidenzia tutta la sua forza, che è indipendente dalla qualificazione formale, e che deriva invece dalla oggettiva urgenza e drammaticità dei problemi in gioco.

La decisione della Corte Costituzionale tedesca è solo uno dei tanti giudizi (sono migliaia) che in tutto il mondo si vanno aggregando sul tema del *climate change*, con la chiamata in causa di Governi, imprese multinazionali, da parte di associazioni ambientali, ONG, Comitati rappresentativi di comunità locali o delle generazioni future. Non ne possiamo parlare in questa sede, se non per dire che questo filone non è estraneo alla maturazione di una risposta costituzionale all'emergenza climatica: ne è al tempo stesso causa ed effetto.

In fondo, le norme costituzionali svolgono una funzione (di orientamento e di comunicazione) culturale, innescando fattori che possono poi “reagire” sulla effettività, sulla rilevanza concreta e in definitiva sulla qualità sostanziale della disposizione.

Nondimeno, bisogna essere coscienti del fatto che le norme costituzionali sono un punto di avvio del discorso politico, che ha bisogno di essere completato e corredato da leggi, atti amministrativi, istituzioni ad hoc.

Ad ogni modo, l'inserimento formale nella Costituzione degli interessi delle generazioni future come oggetto da proteggere e promuovere, può diventare un fattore di correzione rispetto alla evidente parzialità dei meccanismi democratici in favore degli interessi di chi vota oggi. Il 'presentismo' della democrazia, come lo chiama D. Thompson³⁹, è purtroppo un elemento reale. C'è un divario generazionale che rischia di trasformarsi tout court in un problema più generale della democrazia.

La politica è dominata dal tempo breve dei sondaggi e delle preferenze elettorali; così come gli andamenti dell'economia si misurano al massimo sul tempo del trimestre. Il legislatore e i governi inseguono i problemi contingenti, e accantonano le loro responsabilità verso il futuro. Anche l'opinione pubblica e gli strumenti della comunicazione mediatica spesso sono orientati a dare risalto solo alle necessità attuali⁴⁰.

L'elettorato vota e chiede risposte oggi: in questo scenario gli interessi e le aspettative delle generazioni future rischiano di scomparire o di apparire troppo flebili. È Hans Jonas a sottolineare che "Ciò che non è esistente, non possiede nessuna lobby e i non nati sono impotenti"⁴¹. Su questo ostacolo si infrange anche il tentativo di costruire una qualche forma di dinamica contrattualista intorno al rapporto tra generazioni presenti e future. Viene a mancare proprio quel processo di *bargaining* tra individui in grado di danneggiarsi (o di avvantaggiarsi) a vicenda.

A questa stregua, la questione intergenerazionale è davvero un fattore rivoluzionario, uno 'scandalo' come scrive Menga; costringe a ripensare i meccanismi della democrazia politica e delle maggioranze legislative. Secondo Saladin e Zenger, il principio democratico della decisione di maggioranza perde la sua legittimità quando la maggioranza impone sulle future generazioni un irreversibile 'degradation' delle risorse ambientali e naturali 'basiche'.

Questa è dunque la sfida, affascinante ma terribile, della democrazia e del costituzionalismo: immaginare istituti, procedure, strumenti, regole che diano sostanza a questo principio della responsabilità (o solidarietà, equità) intergenerazionale.

³⁹ D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filos. e Quest. Pubbl.*, 1/2007, p. 13.

⁴⁰ Cfr. in tema, G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *DeS*, n. 3/2020, p. 473; G. DE RITA, A. GALDO, *Prigionieri del presente*, Torino, 2018.

⁴¹ H. JONAS, *op. ult. cit.*, p. 30.

Ma serve anche la formazione di una coscienza diffusa, di ciò che Al Gore ha chiamato uno ‘scopo morale comune’⁴², che sostenga e alimenti il consolidamento giuridico-costituzionale della sostenibilità e del pensiero intergenerazionale. Come scrive ancora Safran Foer, “noi siamo il diluvio, noi siamo l’Arca”⁴³. Ma ‘noi’ significa ‘tutti’, con le nostre scelte di consumo, i nostri stili di vita, il nostro modello di sviluppo, la nostra capacità di vivere il paesaggio e l’ambiente naturale che ci circonda in una logica di reciprocità e di rispetto. In fondo, la “Repubblica” a cui l’art. 9 affida la tutela del paesaggio e ora dell’interesse delle generazioni future, non è solo la Repubblica delle istituzioni, degli apparati, delle procedure (vale a dire lo ‘Stato-Governo’), ma anche lo ‘Stato-Comunità’, nella complessità delle sue articolazioni sociali⁴⁴.

Su queste sfide, il nuovo art. 9 può imprimere una svolta positiva.

6. La novella dell’art. 9 parla di ‘interesse’ delle generazioni future al singolare. Sono state evitate espressioni più pregnanti, che pure erano state proposte nei lavori preparatori della riforma, come ‘interessi’ (al plurale), o ‘responsabilità’ nei confronti delle generazioni future, o ‘solidarietà tra le generazioni’ (come nell’art. 7-bis della Costituzione del Belgio).

Probabilmente, l’opzione minimalista sul piano lessicale esprime le difficoltà teoriche che hanno sempre accompagnato il dibattito sulla protezione delle generazioni future, sulla configurabilità stessa di diritti di (o di doveri verso) chi non esiste ancora. Gustavo Zagrebelsky sottolinea che “*Tutto il male che può essere loro inferto (cioè alle generazioni future), perfino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro ‘diritto’ in senso giuridico. Quando incominceranno ad esistere, i loro predecessori, a loro volta, saranno scomparsi dalla faccia della terra, e non potranno essere portati a giudizio. I successori potranno provare riconoscenza o risentimento, ma in ogni caso avranno da compiacersi o da dolersi di meri e irreparabili ‘fatti compiuti’*”⁴⁵.

Effettivamente, parlare di ‘diritti delle generazioni future’ dentro il modo tradizionale di concepire i diritti soggettivi appare a prima vista quasi un azzardo. Le generazioni future non esistono, non c’è un titolare attuale di questi diritti, che sarebbero

⁴² A. GORE, *L’assalto alla ragione*, trad.it., Milano, 2007, p. 195.

⁴³ J. SAFRAN FOER, *Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi*, Parma, 2019, p. 145.. Simmetricamente, ma rovesciando la prospettiva, R. SCRANTON, *Learning to Die in the Anthropocene. Reflections on the End Of Civilization*, San Francisco, 2015, p. 89. scrive: “*Il nemico siamo noi stessi. Non come individui, ma come collettività*”.

⁴⁴ A. SIMONCINI, *Ambiente e protezione della natura*, cit., p. 132.

⁴⁵ Questa frase di Gustavo Zagrebelsky è contenuta nell’articolo “*Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*”, in *La Repubblica* del 2 dicembre 2011.

perciò diritti privi di un soggetto in grado di esercitarli, e prima ancora di rivendicarli, anche solo in una prospettiva di tipo contrattualistico: le generazioni future non possono negoziare i contenuti di un preteso 'patto intergenerazionale', non hanno niente da offrire in cambio né da usare come argomento dissuasivo o incentivante.

Il linguaggio dei diritti contiene però potenzialità non del tutto esplorate. Come ho sostenuto in diverse occasioni, i diritti non sono solo risorse dei soggetti, ma 'beni', interessi oggettivi, che riflettono principi di giustizia assunti dall'ordinamento come propri criteri di riconoscimento; esprimono una identità dinamica, un modo di essere di un ordinamento, indicano i suoi fini essenziali; a questa stregua, appare riduttivo far dipendere non solo il carattere fondamentale quanto l'esistenza stessa di un diritto dal grado e dall'intensità degli strumenti di tutela azionabili dai titolari del diritto medesimo. Gladio Gemma, in uno dei suoi ultimi lavori dedicato proprio ai diritti delle generazioni future, faceva acutamente rilevare come "... *qualificare un interesse come diritto significa dare ad esso una maggiore legittimazione psicologica e culturale, cioè fornirgli di forza di sollecitazione, nel nostro caso, nei confronti non solo dei cittadini, ma anche (e ancor più) degli organi di indirizzo politico o di garanzia, a prefigurarne strumenti di tutela. Effetti giuridici (favorevoli) non scaturiscono soltanto da premesse e ragionamenti formali, ma, sia pur indirettamente, da fattori di natura psicologica e culturale che alimentano questi ultimi. Solo chi, ignorando la dinamica reale, credesse che, in diritto, valgano soltanto le soluzioni che immediatamente producono effetti sugli operatori giuridici (normalmente i giudici) potrebbe negare quanto qui sostenuto*"⁴⁶.

La scoperta dell'impatto intergenerazionale di molte delle nostre scelte (di volta in volta) attuali, la novità stessa della questione intergenerazionale, funzionano da elementi di ridefinizione del linguaggio dei diritti, di arricchimento delle loro potenzialità espressive.

Per altro verso, l'istanza intergenerazionale presenta una dimensione complessa e 'multifaceted'. Diritti delle generazioni future e doveri delle generazioni presenti sono facce di una stessa medaglia, strumenti a disposizione di un impegno teorico e politico che mira a definire un 'diritto per il futuro' (orientato al futuro come dimensione da preservare) in termini di obbligatorietà ed effettività delle soluzioni e delle strategie messe in campo. A questo proposito, è stato correttamente sottolineato che "il discorso razionale non può tener conto del carattere futuro

⁴⁶ G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future*, cit., pp.457-458, arrivando alla conclusione che gli interessi dei futuri abitanti della Terra possono essere configurati come "*diritti costituzionali, assimilabili con le necessarie precisazioni ai tanti altri, che vengono a costituire, per riprendere una bella espressione, una 'costituzione infinita'*".

delle generazioni che verranno come una circostanza che escluda le generazioni future dalle nostre preoccupazioni razionali di giustizia”⁴⁷.

I diritti, soprattutto quelli che incrociano gli oggetti della tutela intergenerazionale (come i diritti ambientali ed ecologici) incorporano il tema della responsabilità verso gli altri, il farsi carico della conservazione e della continuità per gli altri e nel tempo (e quindi anche per gli “altri nel futuro”) delle condizioni sostanziali che ne costituiscono il presupposto, la necessità di rivendicarli e di usare le risorse che sono l’oggetto di questi diritti in modo sostenibile, ragionevole, non eccessivo, ‘custodiale’, sul presupposto che “la disponibilità dei beni del pianeta” non è infinita, e che perciò è inaccettabile “spremerlo fino al limite e oltre il limite”.

Ma è una prospettiva questa, che in fondo – guardando a noi e alla nostra esperienza costituzionale – è perfettamente coerente con la dimensione valoriale del personalismo costituzionale, con la sua dimensione sociale e solidaristica, di cui l’art. 2 costituisce una plastica rappresentazione. La solidarietà, che è consapevolezza e responsabilità verso il destino di ognuno, è la chiave di sintesi e di (ri)composizione tra diritti e doveri: e la solidarietà, come ha scritto da ultimo Rodotà, “pur immersa nel presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro”⁴⁸.

Lungo questa linea, il discorso sui diritti (o interessi) delle generazioni future, ovvero sui doveri delle generazioni presenti nei loro confronti, non è semplicemente un arricchimento quantitativo del variegato mondo degli *human rights* o delle situazioni legate al soggetto, ma un modo di ripensare aspetti fondamentali della teoria dei diritti e del costituzionalismo in generale.

7. Posso andare alla conclusione di questo mio intervento.

Paesaggio, ambiente, ecosistemi, generazioni future. Con queste nuove parole l’art. 9 diventa il punto di snodo di questa nuova versione del costituzionalismo, orientata al principio della sostenibilità⁴⁹, che vuole prendere sul serio la sua responsabilità di essere un luogo dove sia possibile costruire un legame di lealtà tra le generazioni.

⁴⁷ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO - A. D’ALOIA, a cura di, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 10.

⁴⁸ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma - Bari, 2014, p. 3.

⁴⁹ Su questa nuova storia del paesaggio, verso il tema della sostenibilità ambientale, v. P. PASSANITI, *Il diritto cangiante*, cit., pp. 230-231.

Le Costituzioni, dicevamo all'inizio, sono fatte per durare nel tempo, sono l'identità di un popolo, la testimonianza della sua storia, della sua ansia di futuro⁵⁰.

Nel Paesaggio, in questa dimensione congiunta con l'ambiente, gli ecosistemi, gli equilibri naturali, il futuro ci appare davvero, secondo la visione del teologo Karl Rahner, come qualcosa che non è (solo) ciò verso cui andiamo, ma ciò che a partire da esso, viene a noi incontro!⁵¹

⁵⁰ P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, p. 116.

⁵¹ Per questa citazione di K. Rahner sono debitore di F. MENGA, *L'emergenza del futuro*, Roma, 2021, p. 119.